

XVI. SEDUTA**MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 1951**

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE

Pag.

Interpellanza (Annunzio)	251
Interrogazioni:	
(Annunzio)	250
(Annunzio di risposta scritta)	254
Disegno di legge: « Proroga dei contratti di mezzadria, di colonia parziale, compartecipazione ed affitto di fondi rustici, nonché delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate » (5) e proposta di legge « Proroga dei contratti agrari » (2). (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	254, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste	255, 259, 262, 263, 264, 268, 269
CIPOLLA	256, 261, 262, 266, 268
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze	257, 262
LANZA, Presidente della Commissione	258, 264, 265, 267, 269
FRANCHINA	263, 264, 267
OVAZZA, relatore	265, 267, 270
(Votazioni segrete)	260, 261, 264, 268
(Risultati delle votazioni)	260, 261, 265, 269
Sul processo verbale:	
BENEVENTANO	249
PRESIDENTE	249, 250
RESTIVO, Presidente della Regione	250

ALLEGATO**Risposta scritta ad interrogazione:**

Risposta dell'Assessore alla pubblica istruzione all'interrogazione n. 6 dell'onorevole Montalbano

271

La seduta è aperta alle ore 19,35.

AUSIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, ieri sera, prima che Ella togliesse la seduta, avevo chiesto di parlare, ma purtroppo non mi è stato concesso di prendere la parola. Questo non è un caso sporadico, poichè già nel giro di pochi giorni, alcuni deputati, che tempestivamente avevano chiesto di parlare prima che Ella togliesse la seduta, non ne hanno avuto facoltà. Poichè il ripetersi degli atti forma abitudine — nella fattispecie, una pessima abitudine, poichè costituisce un'aperta violazione del regolamento — io mi permetto, rispettosamente ma fermamente, di richiamare l'attenzione della Presidenza, affinchè tali atti non abbiano più a ripetersi, per evitare l'originarsi — ripeto — di una pessima abitudine.

PRESIDENTE. Mi permetto suggerire all'onorevole Beneventano, ed anche all'onorevole Franchina che analoga lamentela ha altre volte fatta, di non aspettare per chiedere di parlare proprio la fine della seduta, cioè il momento in cui il Presidente si alza per

dichiararla chiusa. Può infatti sembrare che la richiesta di parlare non abbia pertinenza con l'argomento sul quale si è discusso, in quanto già esaurito.

Io non credo di avere l'abitudine di chiudere in fretta la seduta e sono certo che voi avvertite che i lavori si avviano alla fine. Abbiate quindi la cortesia di chiedere di parlare in tempo e non quando io mi alzo per dichiarare che la seduta è tolta.

Accetto il vostro rilievo, ma vi prego di accettare anche il mio, affinchè non possano nascere equivoci del genere.

MONTALBANO. Alle volte si tratta di parlare su problemi che riguardano la seduta che si chiude, ed a volte su argomenti che interessano la seduta successiva.

NAPOLI. Si dovrebbe instaurare l'uso del cilindro. Quando il Presidente si copre col cilindro, la seduta è tolta!

PRESIDENTE. Prego i signori deputati, quando comprendono che la seduta si avvia alla fine, di chiedere di parlare in tempo utile, cioè, prima che il Presidente si alzi.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io traggo occasione dall'intervento dell'onorevole Beneventano per fare rilevare un motivo che è alla base di tante richieste di parlare, più o meno soddisfatte. Credo sia da tutti avvertita la esigenza di dare un ordine ai nostri lavori, in questa fase, in cui l'Assemblea è impegnata nella discussione di una legge fondamentale nonché nella chiusura di un dibattito politico, ed in cui ben si ravvisa la necessità di una sosta dei lavori parlamentari per permettere al Governo regionale d'espletare con maggiore impegno la sua attività amministrativa. Vorrei pertanto convertire l'istanza degli onorevoli Beneventano e Montalbano in una richiesta più concreta: che il Presidente dell'Assemblea regionale, riunisca cioè, questa sera, nel suo ufficio, i capi gruppo onde l'ordine dei lavori sia

concretato nel modo più soddisfacente alle esigenze della vita dell'Assemblea nonché alla esigenza di una pronta e più efficace azione del Governo regionale.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni per venute alla Presidenza.

AUSIELLO, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere se non ritenga di sollecitare il relatore della Commissione per il nuovo regolamento del « Servizio anagrafe bestiame » a presentarne il progetto all'esame del Consiglio regionale di giustizia amministrativa, al fine di renderne possibile la sollecita emanazione, e se condivide il parere della maggioranza della Commissione che intenderebbe escludere dalla iscrizione all'anagrafe gli ovini e i caprini, con grave pregiudizio della pubblica sicurezza nelle campagne e delle entrate degli istituti zooprofilattico e zootechnico e degli altri enti ed istituzioni intesi al miglioramento ed alla tutela del patrimonio zootechnico dell'Isola. » (37) (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

Russo MICHELE - OVAZZA.

« All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste per sapere se non creda opportuno sollecitare l'espletamento dei concorsi per titoli banditi con decreto assessoriale ai sensi del D.P. 14 marzo 1950, n. 5, per la istituzione di 30 condotte agrarie in 30 comuni dell'Isola; al fine di accelerare la sistemazione dei dottori e periti agrari che risulteranno vincitori e per iniziare la esecuzione di un servizio che è augurabile possa essere esteso a tutti i comuni dell'Isola nell'interesse della nostra agricoltura. » (38) (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

Russo MICHELE - OVAZZA.

« All'Assessore agli enti locali, per sapere quali difficoltà si frappongono alla emanazione del decreto assessoriale che autorizzi la Cassa depositi e prestiti a concedere due mutui per l'Istituto case popolari di Enna, per i quali le pratiche relative sono pronte da due anni, e se non intenda comunque superarle al più presto in considerazione del fatto che se passa dell'altro tempo vanno all'aria le spese per effetto del rincaro dei prezzi e per evitare che l'isolato delle case popolari, iniziato ad Enna ben 12 anni fa, si riduca ad un rudere da abbattere se passa un altro inverno senza copertura. » (39) (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

RUSSO MICHELE - OVAZZA.

« All'Assessore agli enti locali, per conoscere se non ritenga di intervenire presso gli organi competenti al fine di facilitare, alla amministrazione comunale di Trapani, la riscossione delle somme del mutuo sul bilancio 1950.

Le lentezze burocratiche che ritardano la operazione costringono gli impiegati comunali a prepararsi allo sciopero a tempo indeterminato.

E' da tener presente che i comunali di Trapani hanno già sostenuto uno sciopero di ben 35 giorni, in conseguenza del notevole ritardo nel pagamento delle competenze loro spettanti, alcune delle quali, sino ad oggi, non sono state liquidate sebbene maturate sin dal 1949. » (40)

ADAMO IGNAZIO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore agli enti locali, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare contro il rag. Domenico Biffarella, impiegato presso la Prefettura di Agrigento, in atto commissario straordinario presso il Comune di S. Margherita Belice, responsabile di:

1) aver offeso il sottoscritto, quale deputato all'Assemblea regionale siciliana, la sera dell'8 luglio 1951, in S. Margherita Belice, pronunziando in pubblico queste parole: « Ho completamente carta bianca e metterò a posto tutti i comunisti di S. Margherita compreso l'onorevole Montalbano, semplice deputato che non conta niente »;

2) aver deriso l'onorevole Cuffaro in una successiva domenica di luglio in S. Margherita Belice;

3) aver violato l'art. 323 C.P. (abuso di ufficio) in danno di Cusenza Giuseppe fu Gaspare e Calvaruso Gaetano di Francesco da S. Margherita Belice, i quali hanno già presentato denunzia contro il Biffarella e la guardia Cavalca Saverio al Procuratore della Repubblica di Sciacca;

4) aver violato l'art. 328 C. P. (rifiuto di atti di ufficio) in danno di Cipolla Michele fu Nicolò, da S. Margherita Belice, il quale ha già presentato denunzia contro il Biffarella al Procuratore della Repubblica;

5) aver violato l'art. 323 C.P. (abuso di ufficio) in danno di Campisi Salvatore fu Giovanni, da S. Margherita, il quale ha già presentato denunzia contro il Biffarelli ed il sig. Marino Sebastiano, correo, al Procuratore della Repubblica di Sciacca. » (41) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

MONTALBANO.

« Al Presidente della Regione, per sapere:

1) quanti giudizi hanno avuto luogo presso l'Alta Corte, a causa delle molteplici impugnative del Commissario dello Stato contro leggi regionali;

2) quali somme la Regione ha dovuto pagare, sia per spese sia per onorario, in conseguenza delle impugnative anzidette e quante di esse sono state respinte;

3) in particolare quanto ha percepito, a titolo di onorario, l'avv. Orlando Cascio, che, secondo la voce pubblica sarà presto chiamato a sostituire il prof. Ricca Salerno nel Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia. » (42) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

MACALUSO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore agli enti locali, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per venire incontro ai dipendenti del Comune di Campobello di Mazara, che non hanno avuto pagati gli stipendi ed i salari del mese di luglio e parte del mese di giugno, corrente anno, non-

chè gli arretrati per i miglioramenti economici relativi all'anno 1948.

La grave situazione dei comunali, a cui fornitori di generi alimentari minacciano di chiudere i crediti, non può ulteriormente perdurare e l'eventuale sciopero dei dipendenti comunali costituira un grave danno per la popolazione locale. » (43) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

GRAMMATICO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore agli enti locali, per conoscere se intendono autorizzare la formazione dei ruoli transitori per i dipendenti del Comune di Trapani e degli altri comuni della Regione.

Si fa presente che detto provvedimento è indispensabile perchè gli impiegati comunali non abbiano ancora a vivere, nonostante i molti anni di servizio prestato, sotto l'incubo del licenziamento, privi come sono tuttora di uno stato giuridico qualsiasi.

La presente interrogazione vuole integrare l'altra presentata dal sottoscritto a favore dei dipendenti comunali di Campobello di Mazara e quella presentata dall'onorevole D'Antoni per i dipendenti del Comune di Trapani, che si ribadisce. » (44)

GRAMMATICO.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per ovviare al grave inconveniente, che ha anche determinato luttuosi incidenti, dovuto alle pessime condizioni di viabilità della strada Trabia-Ventimiglia, particolarmente nel tratto della contrada Gorgo, franoso e con fondo irregolarissimo. Si chiedono provvedimenti d'urgenza. » (45)

SEMINARA - CRESCIMANNO - MARINESE.

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per sapere quali misure igieniche sono state adottate per arrestare la diffusione della poliomelite nella città di Alcamo ove si registrano ben 13 casi in un solo mese. E' urgente l'intervento sanitario per disporre una radicale bonifica igienica nel quartiere ove il terribile morbo ha fatto la sua funesta apparizione. Il rione dove la paralisi infantile si è manife-

stata è privo di fognature e di assistenza igienica e reso malsano dalle esalazioni dei rifiuti che non vengono rimossi. La popolazione allarmatissima chiede adeguati e urgenti provvedimenti. » (46)

ADAMO IGNAZIO - PIZZO - ZIZZO.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

1) quali sono le ragioni che impediscono la ripresa dei lavori per la utilizzazione della strada Campofelice di Fitalia-Prizzi, iniziata da diversi anni e di vitale importanza per le comunicazioni tra i predetti comuni;

2) i motivi che hanno indotto l'E.A.S. a sospendere i lavori dell'acquedotto Mezzojuso-Campofelice di Fitalia e se intende intervenire perchè al più presto siano ripresi;

3) se sia stato approvato il progetto per la costruzione dell'edificio scolastico in Campofelice di Fitalia e in caso affermativo se non ritiene opportuno sollecitare l'inizio dei lavori. » (47)

TAORMINA - OVAZZA.

« All'Assessore ai lavori pubblici ed allo Assessore all'igiene ed alla sanità per sapere per quali ragioni i lavori per la costruzione del Poliambulatorio del Comune di Caltanissetta giacciono abbandonati da più di due anni; mentre, da una parte, il servizio di assistenza sanitaria è svolto in locali inadeguati e poco igienici, dall'altra la percentuale di disoccupazione, fra gli edili nella città di Caltanissetta, raggiunge l'80 per cento. » (48)

MACALUSO - CORTESE - PURPURA.

« Al Presidente della Regione, per conoscere se intende intervenire tempestivamente presso il Ministro della marina mercantile, al fine di facilitare l'assegnazione al Cantiere Santalucia di Trapani di qualche commessa, che valga ad impedire la definitiva smobilitazione del cantiere e la conseguente disoccupazione degli operai. Il Cantiere Santalucia, sorto col sacrificio e col lavoro del titolare e degli operai, è una realizzazione destinata a dare un notevole contributo allo svil-

luppo dell'attività marinara del trapanese. » (49) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

ADAMO IGNAZIO - Pizzo - Zizzo.

« All'Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare alla città di Trapani la costruzione di quello Stadio, in sostituzione di quello di via Spalti distrutto da azioni belliche. L'opera si ritiene urgente ed indispensabile al migliore avvenire delle attività sportive del trapanese, seguite e sostenute con caldo entusiasmo dalla cittadinanza. » (50) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

ADAMO IGNAZIO - Pizzo - Zizzo.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, per conoscere se non ritenga urgente la istituzione di un cantiere di lavoro a Napola (frazione di Erice) per assicurare lavoro a parte dei numerosi lavoratori disoccupati ivi esistenti, ai quali in precedenza era stata garantita la apertura di un cantiere con lo stanziamento di lire 3.500.000, somma, però, che in seguito è stata stornata per altro cantiere in una diversa zona. » (51)

ADAMO IGNAZIO - Pizzo - Zizzo.

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere se intenda assegnare alla « Biblioteca Fardelliana » di Trapani un adeguato contributo annuo al fine di assicurare all'Ente stesso il suo regolare funzionamento e la possibilità di sempre meglio rispondere alle esigenze culturali degli studiosi e della gioventù studentesca della provincia di Trapani. » (52)

ADAMO IGNAZIO - Pizzo - Zizzo - MONTALBANO.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere i motivi che impediscono l'inizio e la ripresa delle opere pubbliche assegnate alla città di Alcamo e che, secondo quanto pubblica *L'Orna del Popolo*, ammonterebbero a

ben un miliardo 124 milioni. L'attuale agitazione di alcuni centinaia di lavoratori e la viva apprensione della popolazione per il difondersi della poliomelite, possibilmente dovuto all'assenza delle opere igieniche, rendono urgente l'esecuzione delle opere programmate. » (53)

ADAMO IGNAZIO - Pizzo - Zizzo.

« All'Assessore agli enti locali, per conoscere le ragioni per cui la legge del 19 maggio 1950, n. 319, « Estensione al personale dipendente dagli enti locali dei benefici di cui agli artt. 10 e 11 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori e collocamento a riposo personale dipendente », non sia stata recepita dagli organi regionali. Ciò, causando una differenza di trattamento tra i dipendenti degli enti locali della Penisola e quelli della Regione, crea un giustificato malcontento negli ultimi, che si credono trascurati anzichè avvantaggiati dalla Regione. » (54) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

BUTTAFUOCO.

« Al Presidente della Regione, per conoscere se non creda opportuno intervenire presso il competente Ministero della difesa-Divisione marina militare - per la riapertura in Trapani di quelle officine, al fine di venire incontro ai numerosi disoccupati, che in precedenza vi hanno prestato la loro opera. Lo interrogante fa presente la particolare situazione di disagio in cui versa la popolazione trapanese per la grave crisi che la travaglia con la perdita dei suoi normali traffici. » (55) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

D'ANTONI.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno. Quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

AUSIELLO, segretario:

« Al Presidente della Regione, all'Assessore all'industria ed al commercio ed all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono prendere per fare fronte alla grave situazione creatasi a Palermo in seguito all'annunzio di 150 licenziamenti all'« Aeronautica sicula », 170 licenziamenti alla « Chimica Arenella », 130 licenziamenti alla O.M.S.S.A..

Questi nuovi licenziamenti vanno sommati a quelli già avvenuti in questi ultimi mesi: 600 alla « Chimica Arenella », 60 alla « Acciaieria Bonelli », 58 alla O.M.S.S.A., tutti gli operai della « Ducrot », oltre altre centinaia in piccole e in medie aziende industriali di Palermo.

Ai 32mila disoccupati permanenti della provincia se ne aggiungono così altre migliaia avvenuti in questi ultimi mesi.

Gli interpellanti segnalano che questi licenziamenti avvengono mentre a Palermo sempre più acuta è la crisi del commercio dovuta al sottoconsumo e alla miseria della maggioranza della popolazione.

Fanno altresì notare che i licenziamenti annunziati contrastano con le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione la dove si parla di volere attuare una politica di piena occupazione, di difesa della autonomia e dell'avvenire della nostra Isola. » (3) (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

MACALUSO - FASONE - CUTTITTA - FASINO - D'ANTONI - AUSIELLO - CRESIMANNO - SEMINARA - CIPOLLA - OVAZZA - NAPOLI - TAORMINA.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza, da parte del Governo, la risposta scritta ad una interrogazione dell'onorevole Montalbano e che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Proroga dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, partecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate » (5) e della proposta di legge: « Proroga dei contratti agrari » (2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Proroga dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, partecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate », di iniziativa governativa, e della proposta di legge « Proroga dei contratti agrari », di iniziativa degli onorevoli Ovazza ed altri.

Ricordo che nella seduta precedente, avendo la Commissione presentato un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, a richiesta dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, il seguito della discussione del progetto di legge è stato rinviato ad oggi.

Rileggono l'articolo 2:

Art. 2.

« Senza pregiudizio del disposto dello articolo 7 della legge 14 luglio 1950, n. 55, la esecuzione delle sentenze di sfratto e dei provvedimenti di revoca di concessione di terre rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria 1951-52.

La esecuzione delle sentenze di annullamento di concessione a norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni e modifiche rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria in corso alla data di pubblicazione della sentenza. »

L'emendamento proposto dalla Commissione è il seguente:

sostituire al primo comma dell'articolo 2 i seguenti:

« Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il concedente deve riproporre l'istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

Nei casi previsti dai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1950, n. 55, il provvedimento che dispone il rilascio del fondo, se interviene dopo il 31 ottobre del corrente anno, dovrà indicare, come data di cessazione del rapporto, la fine dell'annata agraria 1951-52. »

Si prosegua nella discussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Riprendo la discussione interrotta ieri sera. Il Governo non avrebbe alcuna difficoltà ad accettare il primo comma dell'emendamento presentato dalla Commissione; v'è, però, da notare che quel primo comma riproduce, se non fedelmente almeno in parte, la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, numero 55, la quale così stabilisce: « La proroga prevista dall'articolo 1 si applica se è intervenuta sentenza di sfratto per finita locazione. In tal caso il concedente che voglia opporsi alla proroga deve proporre la relativa istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Che cosa dice, infatti, il primo comma dell'emendamento? « Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre l'istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto ».

Cosicchè nella legge avremmo due disposizioni regolanti la medesima materia. E', dunque, opportuno che, almeno per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, l'emendamento sia presentato come sostitutivo della disposizione di cui all'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, numero 55. Credo di essere stato chiaro. La differenza fra l'una e l'altra disposizione consiste nel fatto che, mentre nell'articolo 7 si parla di « sentenza di sfratto per finita locazione », nell'emendamento si parla di « convalida definitiva di sfratto ». Possiamo accettare anche la dizione « conva-

lida definitiva di sfratto » per quanto essa non sia perfettamente esatta. Invito però la Commissione a presentare, ove lo creda, questo primo comma come emendamento sostitutivo dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, numero 55. Per quanto riguarda il secondo comma ne discuteremo a parte. E' per questa ragione che prego l'onorevole Presidente di porre in votazione il primo ed il secondo comma separatamente poichè sul primo comma potremo anche essere d'accordo, se la Commissione lo presenterà come sostitutivo dell'articolo 7 della legge del 1950, mentre per il secondo vi sono ragioni di merito che mi riservo di chiarire successivamente.

CIPOLLA. Vorremmo sentire il parere del Governo su tutto l'emendamento.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Per ragioni di ordine tecnico è assolutamente necessario scindere la votazione dei due comma. La disposizione contenuta nel primo comma esiste già nella legge 14 luglio 1950, numero 55; e, quindi, si tratta di preferire una dizione all'altra. Se la Commissione ritiene più propria la dizione contenuta nel primo comma dello emendamento che adesso si discute, poichè il Governo lo accetta, si potrà modificare, in tal senso, l'articolo 2. Per quanto riguarda il secondo comma, vi sono ragioni particolari di merito che vanno discusse e approfondite separatamente.

CIPOLLA. Io e tutti i colleghi della Commissione non abbiamo capito la proposta.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Se non seguite la discussione, non potrete capire.

LANZA, Presidente della Commissione. Per quello che abbiamo capito non siamo d'accordo. Comunque la invitiamo a ripetere.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Nella legge 14 luglio 1950, numero 55, è contenuta una disposizione molto simile a quella contenuta nel primo comma dell'emendamento in discussione. Poichè, per ragioni di tecnica legisla-

tiva, indipendentemente dalla confusione che si verrebbe ad ingenerare, non si possono inserire nella legge disposizioni sulla stessa materia, già regolata dalla legge del '50, è necessario che l'emendamento proposto dalla Commissione venga presentato come emendamento sostitutivo dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, numero 55. Questo per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento. Nel secondo comma invece si prevede una disposizione che nella legge 14 luglio 1950 non esiste.

Se la Commissione ritiene di mantenerlo si deve mantenere così come è stato formulato, come emendamento aggiuntivo allo articolo 2, eliminando però la prima parte dell'emendamento stesso perché va presentata come emendamento sostitutivo dello articolo 7 della legge 14 luglio 1950, numero 55. Il secondo comma quindi può essere mantenuto come emendamento aggiuntivo, come articolo aggiuntivo, dato che la stessa disposizione non figura nella legge 1950, così come non esiste nel testo del Governo e neppure in quello della Commissione. E' un emendamento nuovo e quindi aggiuntivo che la Commissione deve presentare se intende mantenerlo. A mio avviso bisogna ritirare l'emendamento originario e presentarne due.

LANZA, Presidente della Commissione. Noi abbiamo già presentato l'emendamento. Il Governo o qualche deputato può presentare ciò che lei vuole. Che c'entra la Commissione?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Dato che l'emendamento è stato presentato dalla Commissione, penso che debba essere questa a sostituirlo.

LANZA, Presidente della Commissione. Non siamo d'accordo sulla formulazione della prima parte?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Sulla formulazione della prima parte siamo d'accordo; è sotto l'aspetto formale che non lo siamo, in quanto è assolutamente necessario presentare lo emendamento come sostitutivo dell'articolo 7,

altrimenti nella legge noi avremo due disposizioni distinte e separate, che provvedono sulla stessa materia.

CIPOLLA. Il nostro emendamento non è sostitutivo dell'articolo 7 della legge del 1950. Infatti, mentre questo riguarda la sentenza di sfratto per finita locazione, il nostro emendamento si riferisce alla convalida di sfratto.

Si tratta di due questioni.

PRESIDENTE. In sostanza il concetto dell'onorevole Assessore è questo: noi abbiamo già votato ieri sera un articolo 1 che richiama *in toto* la legge del 1950, il cui articolo 7 stabilisce che « la proroga prevista dall'articolo 1 si applica anche se è intervenuta sentenza di sfratto per finita locazione ».

CIPOLLA. Ed è una questione.

PRESIDENTE. In tali casi il concedente che voglia opporsi alla proroga deve proporre la relativa istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Noi abbiamo già approvato l'articolo 1 che proroga la legge del 1950. L'emendamento proposto dalla Commissione si riferisce anche alla « convalida definitiva di sfratto ». Quindi se si mantenesse l'emendamento così com'è, ne nascerebbe una ripetizione; si potrebbe, invece, sostituire l'articolo 7 con un emendamento che si riferisca alla convalida definitiva di sfratto.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo due casi: quello dell'articolo 7 della legge del 1950 e quello del primo comma di questo emendamento. Io vorrei che il Governo ci sentisse e soprattutto che ci sentisse l'onorevole La Loggia, perché questo emendamento è più suo che della Commissione. Infatti, nella seduta di ieri sera l'Assessore alle finanze, dopo avere fatto una lunga disquisizione sulle varie leggi, su questioni formali, dicendo però che non voleva entrare nel merito, chiese una breve sospensione della seduta per poter fare una riunione. La sospensione durò, invece, due ore e nel corso di essa l'onorevole La Loggia ha dettato materialmente al Presidente della

Commissione (c'era circa la metà degli onorevoli colleghi qui presenti) questo emendamento sia al primo che al secondo comma. La Commissione ha accettato questo emendamento. Io vorrei far notare che il problema non è diritto; infatti il primo comma di questo emendamento e l'articolo 7 della legge 1950 trattano due casi diversi. Quindi esso non è né soppressivo né sostitutivo, ma aggiuntivo ed estensivo dei casi previsti nella legge del 1950.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze, Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Poichè sulla sostanza siete d'accordo, preoccupiamoci della tecnica, della procedura della legge. Comunque, ha facoltà di parlare.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, sono stato chiamato in causa e mi si pone quindi l'obbligo di fare una precisazione, per chiarire quello che si è discusso ieri sera nella non breve sospensione della seduta. Ripeterò quali furono, non dico le conclusioni — perchè non potevo farne — con la Commissione, che poi si ritirò per deliberare, ma lo svolgersi degli argomenti precisamente addotti da una parte e dall'altra. Debbo anzitutto precisare che in effetti si addivenne alla formulazione di quell'emendamento che è stato letto e distribuito, nel quale, però, su richiesta dell'onorevole Cipolla, si aggiunse al secondo comma il richiamo al numero 1 dell'articolo 4. Debbo inoltre precisare che, avendo poi io consultato la legge del 14 luglio 1950, numero 55, ed avendo rilevato che il numero 1 dell'articolo 4 di essa si richiamava ai casi di grave inadempienza contrattuale, ebbi a dire allo onorevole Cipolla che quel tal numero 1 non poteva inserirsi nell'emendamento stesso. A questo punto la Commissione si ritirò. Questa è la realtà delle cose ed è bene che sia precisata. Gli argomenti che io sostenni ieri sera con gli onorevoli componenti della Commissione sono quelli che mi permetto di ripetere per spiegare in che modo si sia pervenuto alla formulazione di quel tale emendamento sostitutivo, seppure con una riserva

in quanto, mentre lo si scriveva, non era facile richiamare tutti i precedenti. Io dissi che, trattandosi di materia di proroga, noi dovevamo distinguere i contratti che andavano a scadere per cessazione dei termini da quelli che fossero stati per avventura risolti per inadempienza contrattuale relativa alla coltura, ai cicli di rotazione agraria, alla buona coltivazione del fondo, o comunque al pagamento del canone.

Sostenevo che i diversi casi dovevano rimanere distinti e che noi non potevamo occuparci in questa sede dei casi di anticipata soluzione dei contratti per motivi non dipendenti dalla scadenza dei termini, bensì da inadempienza. Sgombrato il terreno su questo punto, nel quale trovai, mi parve, consenzienti tutti i membri della Commissione, restò da chiarire soltanto se non fosse opportuno evitare al massimo possibile l'interruzione del rapporto di conduzione agraria nel corso dell'annata, interruzione che determina una complessità di rapporti da liquidare e quindi una serie di contestazioni in ordine alle spese di coltura già fatte ed all'addebito dei prodotti che si devono raccogliere o ripartire, nelle colonie. Su questo punto eravamo tutti d'accordo ed erano consenzienti, ripeto, gli onorevoli membri della Commissione; anzi si obietto: in quali casi — anche se vi è il diritto di opporsi alla proroga — dovremmo riconoscere l'inopportunità che il rapporto di conduzione agraria non si interrompa nel corso dell'annata? Ed allora, io ho precisato — è bene che lo ripeta qui perchè, nel modo in cui l'onorevole Cipolla ha esposto i risultati dei nostri lavori, potrebbe far pensare che il mio pensiero è diverso dal suo — escludiamo i casi limite di inadempienza e discutiamo degli altri casi; dei casi, cioè, in cui il coltivatore diretto chieda il possesso del fondo o perchè voglia coltivarlo in proprio ovvero perchè voglia fare la trasformazione agraria. In merito a questi due punti io sottolineai l'opportunità di stabilire il principio secondo il quale il rapporto di conduzione non si debba interrompere ad annata agraria già cominciata, facendo un riferimento ad un termine oltre il quale viene riconosciuto il diritto al proprietario di opporsi alla proroga stessa; quindi tale termine fisso dovrebbe essere stabilito nella fine dell'annata agraria. In questi

II LEGISLATURA

XVI SEDUTA

8 AGOSTO 1951

due casi — parlo come deputato ed a titolo personale — mi pare evidente che si debba fare in questo modo, appunto perchè in tale materia esistono dei precedenti legislativi da noi deliberati. Intendo riferirmi alla legge di riforma agraria: laddove essa tratta dei piani di trasformazione agraria, che deve essere eseguita dal proprietario, pone il caso della incompatibilità tra il piano proposto ed il rapporto di conduzione agraria. L'Assessore dichiara la incompatibilità con il piano di trasformazione ed il rapporto cessa con la fine dell'annata agraria che coincide con la data di approvazione del piano. Poi c'è il precedente dell'articolo 46 della legge sulla riforma agraria, in cui è stabilito che il contadino, assegnatario della terra, perde il possesso di questa alla fine dell'annata agraria.

Un altro precedente lo abbiamo nella legge sulla piccola proprietà contadina, in cui si dice che il piccolo proprietario contadino o coltivatore diretto acquirente ha diritto a prendere il possesso dei fondi, dato che per legge sono risolti tutti i rapporti di conduzione agraria, purchè ci sia la disdetta di tre mesi prima che finisca l'annata agraria medesima. Quindi ci sono tre precedenti. Ed allora io penso che noi si debba fare riferimento a questi precedenti legislativi e che il mezzo più idoneo, più adatto, più qualificato sia quello di richiamarsi all'articolo 4 della legge 14 luglio 1950, numero 55, tranne che per il numero 1 dello stesso articolo. Quella legge non ammette la proroga in presenza di gravi inadempienze dei contratti agrari, con particolare riguardo ad un ciclo di coltivazione, cioè quando non si rispetta la rotazione, quando non vi è una buona conduzione dei fondi, nessuna concimazione, zappettatura, sgramignatura, oppure si riscontrano un mancato pagamento. In questi casi così gravi non mi pare lecito accordare al contadino inadempiente il termine ulteriore della fine dell'annata agraria. Stabilire, quindi, una diversa cosa costituirebbe una infrazione dei precedenti legislativi in materia, precedenti già accolti in sede nazionale e che accordano, in caso di inadempienza, l'ulteriore termine della fine dell'annata agraria per la soluzione del contratto, salvo che nei casi di grave infrazione, e ciò per un criterio di sana politica agraria, dato che noi desideriamo una buona coltivazione dei fondi, da parte di

chiunque, sia esso proprietario o contadino.

Questi principi li abbiamo affermati in sede di discussione della riforma agraria dove si diceva che la terra veniva assegnata al contadino in esperimento e che l'assegnazione era risolubile nel caso che questi non avesse adempiuto agli obblighi di buona coltivazione. Quindi, anche al contadino abbiamo riconosciuti questi obblighi. In quella occasione mi dichiarai favorevole, purchè non si interrompessero i rapporti di conduzione, a prevedere il caso in cui il proprietario, che sia anche coltivatore diretto, volesse il possesso della terra o quello in cui il proprietario intendesse eseguire trasformazioni nel fondo presentando un piano all'uovo.

In questi due casi, se la pronunzia in cui si riconosce il diritto del proprietario ad opporsi alla proroga interviene al dilà di un certo termine, cioè dopo l'inizio dell'annata agraria, allora il rapporto cessa col cessare dell'annata. Con questo, però, non si frustra il diritto del proprietario, il quale sa già che non ci saranno ulteriori proroghe. Dicevo anche che non si doveva considerare il caso di grave inadempimento, in quanto, a mio avviso, si andava oltre ogni criterio di giustizia e di politica economica agraria, che deve essere seguito nella Regione siciliana così come lo è stato ovunque. Per questo addivenni alla formulazione dell'emendamento, nella quale, a mio giudizio, non doveva esserci il richiamo al numero 1 dell'articolo 4. A mio avviso, il termine deve essere prorogato oltre il 15 settembre, perchè così come è organizzato il funzionamento delle commissioni, tale termine non consentirebbe un solo caso di pronunzia. Infatti, mi viene riferito che a Palermo la prima seduta della Commissione speciale avrà luogo il 4 novembre.

Con questo ho voluto riferire il pensiero manifestato da me ieri sera, in sede di Commissione, in ordine alla formulazione dello emendamento.

LANZA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, vorrei precisare quanto è stato fatto dalla Commissione ieri sera

e che costituisce oggi oggetto di osservazione da parte dell'Assessore alle finanze. La Commissione, allorché ebbe ad esaminare lo articolo 2 del disegno di legge, seguì questo criterio come base dei suoi ragionamenti e delle sue deliberazioni: nel caso di sfratto dopo l'inizio dell'annata agraria, allo scopo di evitare che sorgessero delle controversie fra concedenti e lavoratori, sarebbe stato opportuno che l'esecuzione materiale di questo sfratto venisse ritardata sino alla fine dell'annata agraria in corso.

Questo il concetto che la Commissione ha voluto seguire e questo il concetto che fu alla base di tutta la discussione per la stesura dell'articolo 2. Infatti il testo dell'articolo proposto dalla Commissione, precisava: « Senza pregiudizio del disposto dall'articolo 7 » (quello, cioè, cui fa riferimento l'onorevole Germanà) « della legge 14 luglio 1950, numero 55, la esecuzione delle sentenze di sfratto e dei provvedimenti di revoca delle concessioni di terre rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria 1951-52 ». Chiaro, quindi, che la Commissione intendeva stabilire che qualunque fosse stato lo oggetto dello sfratto, la esecuzione delle sentenze doveva rimanere sospesa sino alla scadenza dell'annata agraria. A seguito della discussione, in Assemblea, di questo articolo proposto dalla Commissione, si ritenne opportuno, senza modificarne la sostanza, modificarne la forma. Dopo lunghe consultazioni, la Commissione, riunitasi, con l'unanimità di tutti i suoi componenti presenti — mancava soltanto l'onorevole Occhipinti —...

OCCHIPINTI. ...il quale è contrario.

LANZA, Presidente della Commissione. ... ha sostituito, al primo comma dell'articolo 2, i seguenti:

« Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il concedente deve riproporre l'istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

« Nei casi previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1950, numero 55, il provvedimento che dispone il rilascio del fondo, se interviene dopo il 31 ottobre del corrente anno, dovrà indicare,

« come data di cessazione del rapporto, la fine dell'annata agraria 1951-52 ».

A questo punto l'Assessore all'agricoltura ci ha fatto osservare che la dizione proposta costituisce una ripetizione dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, numero 55.

Io dissento da ciò; a mio avviso, si tratta di tutt'altra cosa.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento proposto dalla Commissione.

LANZA, Presidente della Commissione. Che il Governo sia contrario è un'altra cosa.

L'articolo 7 stabilisce che la proroga prevista dall'articolo 1 della stessa legge si applica anche ove sia intervenuta sentenza di sfratto per finita locazione.

Noi, invece, nell'emendamento non parliamo di sentenza di sfratto, bensì di convalida di sfratto. Ma la questione più importante è un'altra; noi ci riferiamo non già alla sentenza per finita locazione, ma a dei casi precisi da noi indicati e che fanno parte integrante della legge 14 luglio 1950, numero 55. Esattamente ci riferiamo a tre casi: quando la sentenza o convalida si è avuta per grave inadempienza; quando il concedente manifesti la volontà di lavorare direttamente la terra, e quando il concedente voglia apportare trasformazioni alla terra stessa. In questi tre casi, la Commissione ha proposto che venisse prorogato non già il contratto, ma l'esecuzione dell'eventuale convalida di sfratto. A conforto della Commissione debbo dire — l'ho appreso in questo momento — che anche nel progetto di legge, presentato al Senato della Repubblica, è detto esattamente ciò che noi abbiamo proposto. Infatti, mentre l'articolo 3 lettera a) del disegno di legge riguardante la riforma dei contratti agrari stabilisce che la giusta causa, per cui si può chiedere la disdetta per fine contratto, sussiste anche quando « vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo ed agli altri patiti », l'articolo 73 dello stesso disegno di legge precisa che « l'esecuzione delle disdette per fine contratto non può aver luogo, anche quando sia stata convalidata dal magistrato competente, prima della fine dell'annata agraria in corso al momento della convalida ».

II LEGISLATURA

XVI SEDUTA

8 AGOSTO 1951

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. In questo siamo d'accordo.

LANZA, Presidente della Commissione. Ciò che ho letto poc'anzi è una delle cause per la disdetta del contratto; l'articolo 73 aggiunge che l'esecuzione delle disdette non può aver luogo prima della fine dell'annata agraria in corso. Ora l'emendamento si informa agli stessi principî e per questa ragione ieri sera la Commissione all'unanimità ha deciso di insistere sulla dizione proposta. La Commissione pertanto chiede l'approvazione dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 così come è stato formulato.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Beneventano, Andò, Morso, Santagati Orazio, Santagati Antonino, Franco, Occhipinti, Marino, Seminara, Crescimanno, Cuttitta e Pivetti hanno chiesto la votazione per scrutinio segreto su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Avverto, inoltre, che, in accoglimento della richiesta dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, la votazione sull'emendamento avrà luogo per singoli comma.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Se approvato, lo emendamento sarà inserito nell'articolo 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 1950, numero 55.

PRESIDENTE. L'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, numero 55, è richiamato con la approvazione dell'articolo 1 avvenuta ieri sera. Questo comma — se approvato — verrebbe a coesistere con l'articolo 7, ma non lo sostituirebbe.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta sul primo comma dell'emendamento della Commissione, sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, proposto dalla Commissione per l'agricoltura.

Rilego il primo comma dell'emendamento:

« Nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il concedente

deve riproporre l'istanza contro la proroga ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto. »

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera, contrario.

Invito il deputato segretario a fare l'appello.

LO MAGRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Amato - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Buttafuoco - Castiglia - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Cosentino - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Fasone - Foti - Franchina - Franco - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marinese - Marino - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Seminara - Taormina - Tocco Verduci Paola - Varvaro - Zizzo.

Sono in congedo: Colajanni - Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	83
Favorevoli	39
Contrari	44

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dovrà procedere, ora, alla votazione del secondo comma dell'emendamento sostitutivo del primo comma dello articolo 2.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, il secondo comma si deve ancora discutere; la discussione che si è testé fatta riguardava soltanto il primo comma.

PRESIDENTE. La discussione, che si è iniziata ieri, è stata fatta sul primo e sul secondo comma. Soltanto la votazione viene fatta per divisione.

CIPOLLA. Il Governo aveva fatto conoscere, con le dichiarazioni dell'onorevole Germanà, che era favorevole al primo comma e non lo era al secondo. Perchè non dobbiamo chiarire tali questioni davanti all'Assemblea in modo che si voti con cognizione?

PRESIDENTE. Anche su ciò si è discusso.

CIPOLLA. Ma si deve chiarire perchè il Governo è contrario al secondo comma.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del secondo comma dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, proposto dalla Commissione.

Rileggo il secondo comma dell'emendamento:

« Nei casi previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1950, numero 55, il provvedimento che dispone il rilascio del fondo, se interviene dopo il 31 ottobre corrente anno dovrà indicare, come data di cessazione del rapporto, la fine dell'annata agraria 1951-52. »

Chiarisco il significato dei voto: pallina bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

LO MAGRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Amato - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Be-neventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Castiglia - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Cosentino - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Fasone - Foti - Franchina - Franco - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marinese - Marino - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Seminara - Taormina - Varvaro - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

Sono in congedo: Colajanni - Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	82
Favorevoli	37
Contrari	45

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 è stato respinto, la

II LEGISLATURA

XVI SEDUTA

8 AGOSTO 1951

Assemblea dovrà votare l'articolo nel testo del progetto.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Siccome nella dichiarazione espressa dal Governo si affermava che alcuni principi, contenuti nell'emendamento proposto dalla Commissione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, potevano essere condivisi, chiedo una breve sospensione della seduta, in modo che l'Assessore all'agricoltura con qualche altro membro del Governo e la Commissione possano rapidamente, e non come ieri sera, concordare un testo comune su cui votare.

PRESIDENTE. Non posso addivenire a questa richiesta di sospensione.

MONTALBANO. Si ritorna al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, la sua richiesta non può riguardare il primo comma dell'articolo 2, che dovrà, anzitutto, essere votato dall'Assemblea. Desidero che si esaurisca la discussione del primo comma dello articolo 2 in maniera che non si debba tornare indietro. Lo rileggono:

« Senza pregiudizio del disposto dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, numero 55, l'esecuzione delle sentenze di sfratto e dei provvedimenti di concessione di terre rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria 1951-52. »

CIPOLLA. Chiedo scusa, signor Presidente; siccome il Governo è favorevole al richiamo dei numeri 2 e 3 dell'articolo 4 della legge del 1950 ed è contrario soltanto al numero 1, credo che su questo punto si possa raggiungere un accordo.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Io ho parlato come deputato, a titolo personale.

CIPOLLA. Ho sentito, anche ufficialmente dalla voce dell'Assessore, che il Governo non

era d'accordo relativamente al richiamo del numero 1 dell'articolo 4.

Se concordiamo un emendamento che salvi quanto disposto dal numero 1 dell'articolo 4, credo che il Governo lo possa accettare.

PRESIDENTE. Ripeto che l'Assemblea sarà chiamata a votare anzitutto il primo comma dell'articolo 2 e quindi il secondo. Su tale comma potranno essere presentati emendamenti.

CIPOLLA. L'emendamento di cui parlo, e che non si potrebbe presentare una volta che sia avvenuta la votazione del primo comma dell'articolo 2, servirebbe, in sostanza, ad introdurre nella legge quel concetto esposto dall'onorevole La Loggia e che, con una nuova formulazione, il Governo potrebbe accettare. Ella, signor Presidente, per la sostanza della votazione e per la chiarezza della discussione, dovrebbe acconsentire a che il Governo si pronunziasse su questo argomento.

FRANCHINA. Chiarisci nel merito.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 è stato respinto; mi corre il dovere, quindi, di mettere in votazione il primo comma nel testo proposto originariamente dalla Commissione.

CIPOLLA. Signor Presidente, sia l'emendamento sostitutivo non approvato che l'articolo 2 dicono, quindi, la stessa cosa, tranne che per un riferimento al numero 1 dello articolo 4 della legge del 1950, per il quale verteva il contrasto con il Governo.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Noi abbiamo votato un emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, proposto dalla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione, e firmato, per la Commissione, dall'onorevole Lanza. Evidentemente, se la Commissione ha presentato un emendamento che sostituiva il

II LEGISLATURA

XVI SEDUTA

8 AGOSTO 1951

primo comma dell'articolo 2 del testo da essa elaborato, è chiaro che a questo ha rinunciato; se vi fosse stato un deputato il quale avesse fatto proprio il primo comma dell'articolo 2, allora questo sarebbe rimasto in vita; ma, sino a questo momento.....

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. C'è.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ma è stato presentato successivamente, quando cioè la Commissione aveva rinunciato, attraverso il proprio emendamento sostitutivo, al primo comma.

CIPOLLA. E' presentato da altri.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Comunque, si tratta di un altro emendamento che vedremo se sarà il caso di mettere ai voti o se è precluso. Certo è che la Commissione, presentando un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, ha rinunciato al testo originario, in quanto avrebbe voluto che fosse sostituito dall'emendamento da essa proposto. Dato che l'Assemblea, votando, ha respinto l'emendamento sostitutivo, non si può tornare sul testo della Commissione. Si potrà, se mai, votare sul secondo comma.

FRANCHINA. Per il solo fatto che sia stato respinto l'emendamento sostitutivo, si torna al testo originario. Chiedo di parlare per mōzione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, credo che Vostra Signoria debba anzitutto mettere in votazione la richiesta di sospensiva fatta dall'onorevole Cipolla; essa non può rimanere senza un voto dell'Assemblea. L'onorevole Germanà, in rappresentanza del Governo, mi pare che abbia sostenuto una tesi che non si può reggere dal punto di vista procedurale; cioè, l'aver votato, disapprovando, un emendamento sostitutivo, presentato dalla Commissione, costituirebbe una implicita preclusione al testo originario. Il che, naturalmente, è contraddittorio, perchè questo si ve-

rifica esattamente nel caso opposto; quando, cioè, l'emendamento sostitutivo viene ad essere approvato, il testo originario cade nel nulla. Ma se è disapprovato l'emendamento sostitutivo, è giusto che si ritorni al testo originario.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Quando è presentato da altri.

FRANCHINA. V'è, poi, una domanda di sospensione sulla quale possono parlare due a favore e due contro e sulla quale dovrà essere l'Assemblea a decidere.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 2 la Presidenza ritiene che si debba votare; appunto perchè respinto l'emendamento sostitutivo, si torna al testo originario. Circa la richiesta di sospensione desidero conoscere il pensiero del Governo.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo si mette al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di sospendere la seduta.

(E' approvata)

(La seduta, sospesa alle ore 20,55, è ripresa alle ore 21,25)

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione propone il seguente emendamento:

sostituire al primo comma dell'articolo 2 il seguente:

« All'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, n. 55, è aggiunto il seguente comma: Quando sia riconosciuto il diritto del proprietario ad opporsi alla proroga, per i motivi indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 4, il relativo provvedimento di sfratto, se intervenga dopo il 31 ottobre 1951, dovrà fissare, come data di materiale immissione in possesso, la fine dell'annata agraria 1951-1952. »

LANZA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

II LEGISLATURA

XVI SEDUTA

8 AGOSTO 1951

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, la maggioranza della Commissione propone una nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2, che viene a modificare l'articolo 7 della legge 14 luglio 1950. Con questa proposta noi intendiamo che, nel caso in cui il concedente voglia direttamente condurre il fondo o voglia fare delle trasformazioni, la materiale immissione in possesso della terra dovrebbe aver luogo alla fine dell'annata agraria, e ciò secondo il criterio da me stesso illustrato in precedenza a nome della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Lanza, la prego di volere controllare il testo di questo emendamento perchè ritengo che nella sostanza comprenda quello che è stato respinto.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, l'emendamento respinto si riferiva ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge del 1950. Ove si volesse dichiarare precluso il nuovo emendamento, che si riferisce ai numeri 2 e 3 di quella disposizione, si dovrebbe fare una indagine onde acclarare il perchè esso venne respinto. In effetti potrebbe essersi verificato che molti deputati votarono contro il precedente emendamento, perchè c'era il riferimento al numero 1. In questo caso, poichè tale riferimento è stato eliminato, potrebbe darsi benissimo che la maggioranza dei votanti si pronunzi favorevolmente all'emendamento presentato dalla Commissione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, se non erro fin da ieri sera il contrasto in ordine a questo emendamento era determinato unicamente dalla preoccupazione di carattere costituzionale che faceva sorgere il riferimento al numero 1 dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1950; si discuteva, cioè, se fosse possibile sospendere l'efficacia di una esecuzione di sfratto per inadempienza da parte del compartecipante. Io ritengo, quindi, che sol-

tanto sotto questo profilo l'Assemblea e il Governo si manifestarono di avviso contrario; tanto è vero che, durante la sospensione di pochi minuti fatta questa sera, si trovò il punto d'accordo tra la Commissione e il Governo, escludendo il pomo della discordia, costituito dal riferimento al numero 1. E' quindi evidente che preclusione non ci può essere; e ciò non perchè una tale decisione importerebbe una indagine sul voto già espresso, ma in quanto l'Assemblea trovò contrastante con la tecnica sistematica della legge la possibilità di introdurre il concetto di sospendere gli sfratti quando, nel merito, aveva già stabilito che ciò potesse avvenire soltanto nel caso di inadempienza del concessionario. Per questa ragione ritengo che preclusione non vi sia e che pertanto l'emendamento si possa mettere ai voti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo si rimette alle decisioni della Presidenza circa la preclusione.

PRESIDENTE. Dopo quanto è stato detto dagli oratori intervenuti, la Presidenza ritiene che non sussista preclusione.

Prego il Governo di esprimere il suo parere circa il merito dell'emendamento.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Anche su questo emendamento dovrà votarsi per scrutinio segreto, giusta la richiesta presentata alla Presidenza e che si riferisce a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 2.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, proposto dalla Commissione.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera, contrario.

II LEGISLATURA

XVI SEDUTA

8 Agosto 1951

LO MAGRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Amato - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Be-neventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Castiglia - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Fa-sone - Foti - Franchina - Franco - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marinese - Marino - Marullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Recu-pero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamo-ne - Sammarco - Santagati Antonio - San-tagati Orazio - Seminara - Taormina - Tocco Verduci Paola - Varvaro - Zizzo.

Sono in congedo: Colajanni - Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio-ne. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Presenti	79
Votanti	79
Favorevoli	60
Contrari	19

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si passi al secondo comma dell'articolo 2, che rileggo:

« La esecuzione delle sentenze di annullamento di concessione a norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 273 e successive integrazioni e modifiche rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria in corso

alla data di pubblicazione della sentenza. » Prego la Commissione di dare ragione di questo comma.

LANZA, Presidente della Commissione. Signor Presidente, il relatore onorevole Ovazza illustrerà il parere della Commissione su questo comma, al quale io con la minoranza siamo contrari.

PRESIDENTE. Ed allora ha facoltà di parlare l'onorevole Ovazza. Prego di chiarire la portata di questa disposizione, tenendo presente che l'Assemblea ha già votato la proroga per i contratti in vigore nell'annata 1951-52.

OVAZZA, relatore. Il secondo comma dell'articolo 2, intende provvedere a quei casi per i quali con decreto è stata fatta l'assegnazione di terre incolte, in base all'esame della Commissione circondariale; decreto per il quale legittimamente la cooperativa è en-trata in possesso dei terreni. Occorre, ora, prevedere il caso in cui, ulteriormente, ci sia stata una impugnativa del decreto e che questo sia stato dichiarato nullo per vizio formale. Alcuni di questi casi, infatti, si sono verificati; e la conseguenza sarebbe, ove non si provveda, di provocare, essendo l'annata agraria già in corso ed iniziata, un grave turbamento nella conduzione, cioè nei rap-porti tra il concedente ed il concessionario.

E per questi casi riteniamo non valgano quelle osservazioni fatte in sede di discussione della prima parte dell'articolo 2, perchè que-ste interruzioni non dipendono certamente da inadempienza da parte del concessionario.

Per questi motivi noi insistiamo nell'ap-provazione del secondo comma; per questi motivi la maggioranza della Commissione è d'accordo perchè alle cooperative si dia la possibilità di completare l'annata agraria.

LANZA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione. Io parlo per la minoranza della Commissione. Essa è contraria all'accoglimento di questo comma perchè ritiene che non sia assolu-tamente opportuno entrare in tale questione, dato che normalmente l'annullamento della

sentenza di concessione di terra, cui si riferisce questo comma, compete al Consiglio di giustizia amministrativa. Si tratterebbe quindi di annullare una sentenza già emessa dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa; si tratterebbe di rendere nulli atti nello stesso momento in cui si effettuano. A nostro avviso sembra strano continuare a concedere la permanenza nel terreno quando già è sopravvenuta una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa.

Questo è il motivo per cui la minoranza della Commissione è contraria all'emendamento.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Non si tratta di un decreto di decadenza emesso dal Prefetto: è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Desidero che qualcuno della Commissione della maggioranza o della minoranza, chiarisca la portata di questo comma; esso dice: « La esecuzione delle sentenze di annullamento di concessione, a norma del decreto legislativo luogotenente ziale 19 ottobre 1944, numero 279, e successive integrazioni e modifiche, rimane sotto spesa fino alla scadenza dell'annata agraria in corso alla data di pubblicazione della sentenza ». Parrebbe, infatti, una norma vigente per le precedenti annate agrarie, mentre noi già abbiamo votato un articolo che limita alla presente annata l'efficacia della legge.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, il secondo comma dell'articolo 2 è stato lungamente discusso dalla Commissione che in un primo tempo l'aveva formulato facendo riferimento all'annata agraria 1951-52, così come era nel testo d'iniziativa parlamentare. Se Ella ricorda, infatti, vi sono due progetti: uno d'iniziativa parlamentare ed uno di iniziativa governativa. In un secondo tempo la Commissione modificò la dizione « fino alla scadenza della annata agraria 1951-52 », con l'altra « in corso alla data di pubblicazione della sentenza » intendendo inserire un elemento restrittivo e non estensivo. Infatti, ove si fosse detto « fino alla scadenza dell'annata agraria 1951-52 », si sarebbe potuto intendere che le sen-

tenze di annullamento emanate nel corso di precedenti annate agrarie sarebbero state sospese anche per quest'anno. La Commissione, invece, ha voluto, con quest'ultima formulazione, consentire ai possessori di buona fede di rimanere tranquillamente sul fondo fino alla scadenza dell'annata agraria. Infatti non c'è dubbio che chi si immette nel fondo regolarmente con l'assistenza dell'Ufficiale giudiziario, in base ad un decreto del Prefetto, che segue una decisione della Commissione circondariale, è un possessore di buona fede. L'esecuzione della sentenza di annullamento cosa provoca? Annulla il titolo, ma non la qualità di possessore di buona fede. E, tra il pubblico che noi abbiamo qui stasera, vi sono alcuni presidenti di cooperative che si trovano in questa situazione terribile: dopo aver preso a prestito il grano delle sementi, al cento per cento, — perchè nei paesi si usa pretendere un tumulo per ogni tumulo — costoro, che avevano la certezza di introdursi nel fondo in base ad un decreto del Prefetto, oggi si trovano nella condizione di non sapere a vantaggio di chi andranno i loro sacrifici ed i loro prodotti.

Comunque, con il comma che si discute la Commissione non aveva l'intenzione di fare riferimento a precedenti annate agrarie. Tuttavia, se qualcuno più esperto di noi in diritto vuole proporre delle modifiche a questo testo, credo che la maggioranza della Commissione sia disposta ad accettarle, nello intento di regolare questo possesso di buona fede. Si tratta di centinaia e centinaia di poveri braccianti che si sono immessi nel fondo con regolare decreto e si trovano senza dubbio in una situazione, dal punto di vista morale, migliore di quelle in cui si trovano nei casi previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge del 1950.

Infatti l'annullamento, a differenza della revoca che avviene per motivi sostanziali, si basa su elementi precisamente formali, rilevati nel decreto di concessione. Questa è la situazione che il comma ha voluto considerare. Io penso che questi possessori di buona fede non si possano abbandonare al sequestro ed alle controversie giudiziarie, con danno delle due parti, perchè le spese, data la novità della materia, sarebbero maggiori di quanto possa fruttare la vendita del prodotto. Allora è necessario regolare almeno questo

possesso di buona fede in modo che questa gente possa raccogliere perlomeno il prodotto di quest'anno anche se debba poi magari lasciare il fondo. Questa è la ragione per cui la maggioranza della Commissione ha formulato in quel modo il secondo comma dello articolo 2.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori deputati, io credo che per la stessa ragione per la quale abbiamo testé votato la sospensione dello sfratto in quei casi previsti dalla legge 14 luglio 1950, adesso dobbiamo accettare questo emendamento che ha una base più seria e più morale; a meno che si voglia fare una legislazione, che è frutto del compromesso, tutt'altro che omogenea e non ispirata al concetto di sopperire in determinati casi, ad una situazione addirittura insostenibile a causa del termine perentorio — e la Assemblea lo sa bene — al dilà del quale non è possibile ottenere la concessione di terre incolte o mal coltivate. In sede di Consiglio di giustizia amministrativa, infatti, hanno annullato la concessione di terre, quando già quel termine perentorio è scaduto.

Si tratta, così come prevede il comma che noi stiamo discutendo soltanto del caso di annullamento, e non di revoca e cioè del caso in cui è stata stabilita l'invalidità del rapporto. Ora non potendo nei termini utili le cooperative — molti presidenti assistono oggi alla discussione — presentare una domanda nel merito fondatissima sia perchè il ricorso in sede giurisdizionale non è possibile per questioni di merito sia perchè era stata già riconosciuta l'incoltura o la scarsa coltura annullamento, e non di revoca e cioè del caso del genere sospendere l'esecuzione della sentenza di annullamento. Tale norma è ovvia perchè così come si toglie la terra ai latifondisti, che non la coltivano, per darla alle cooperative che ne chiedono la concessione, essa si deve lasciare al coltivatore diretto che ha coltivato i terreni. Pertanto, a nostro avviso, è necessaria la sospensione della sentenza di annullamento, onde evitare che l'agricoltore che ha mal coltivato, o addirittura non ha coltivato, ottenga di rimettersi nel fondo, sul-

la base di una pronuncia per motivi formali del Consiglio di giustizia amministrativa senza alcuna considerazione delle già avanzate culture fatte ad opera della cooperativa. Se noi dovessimo giungere ad un diverso avviso, respingendo cioè le norme in questione (esattamente nel punto, dove Ella, onorevole Presidente, riteneva di vedere un termine indefinito, mentre ha un carattere restrittivo) cadremmo in gravissima contraddizione in sede legislativa e commetteremmo un gravissimo danno in tema di politica sociale. Qui più che mai occorre sancire la sospensione delle sentenze di annullamento, perchè essendo state esse emanate al dilà del termine fissato per la presentazione delle domande, la loro riproposizione non è possibile.

Per questi motivi chiedo che l'Assemblea approvi questo comma.

LANZA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, non mi pare che si tratti di una questione analoga a quella che si è trattata nel primo comma dell'articolo 2. Mentre finora abbiamo discusso dei coltivatori i quali si trovano nel fondo con valido titolo, ora siamo invece nel caso di coltivatori i quali hanno avuto annullato il titolo in base al quale si trovavano nel fondo, con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. Pare alla minoranza della Commissione che questa sia una esagerazione che non possa essere consentita.

OVAZZA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Purchè non si ripetano gli stessi argomenti, ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore. Onorevole Presidente, è molto difficile una precisa definizione di vecchi e nuovi argomenti. Qui ci troviamo di fronte a dati di fatto che hanno indubbiamente per loro origine un atto di buona fede, in cui l'intervento dell'annullamento dipende da una questione formale e non da una questione sostanziale. Se non si provvedesse alla sospensione della sentenza, fino al cessare del-

l'annata agraria entro la quale essa è stata emessa, questi coltivatori e queste cooperative, che hanno avuto il compito ingrato di coltivare le terre incolte, giudicherebbero ciò una ingiustizia sociale.

Ci troviamo da un lato di fronte a soggetti ai quali le terre sono state sottratte per motivi di interesse generale, riconosciuti dalla Commissione circondizionale e dal Prefetto, e, dall'altro, di fronte a cooperative che si sono immesse nelle peggiori condizioni in questi terreni ed alle quali verrebbe sottratta la terra nel corso dell'annata agraria lasciando in sospeso questioni gravissime. Per questi motivi insistiamo perché venga accolto il comma da noi proposto, perché vengano regolati i rapporti economici onde evitare che da un atto di buona fede della cooperativa, immessa regolarmente nel fondo, derivi uno stato di disagio gravissimo per interruzione del rapporto nel caso dell'annata agraria e senza la definizione del rapporto economico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io penso che le ragioni addotte dalla maggioranza della Commissione abbiano una qualche rilevanza perché effettivamente possono verificarsi dei casi in cui la sentenza può essere eseguita al dilà di un certo tempo, oltre l'inizio dell'annata agraria. In questo caso per ragioni di giustizia e anche per ragioni umanitarie è opportuno intervenire e cercare di trovare una norma più vicina a quella che è stata adottata per i casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 4 della legge del 1950. Però la formulazione non deve essere generica, ma deve specificare chiaramente che l'esecuzione delle sentenze di annullamento rimane sospesa per la corrente annata agraria, così come si è stabilito per gli sfratti effettuati nei casi previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 1950.

Il Governo pregherebbe quindi la maggioranza della Commissione di aggiungere la dizione: « La presente norma si applica solo per l'annata agraria 1951-52 ». Vedremo poi quello che si dovrà fare nell'avvenire, che è nelle mani di Dio. Intanto limitiamo la norma all'annata agraria 1951-52 e limitiamo la sua applicazione soltanto al caso in cui la

sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa sia stata emessa successivamente al 31 ottobre 1951.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2:

« L'esecuzione delle sentenze di annullamento di concessione di terre a norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni e modifiche, se intervenuta successivamente al 31 ottobre 1951, rimane sospesa fino alla data di pubblicazione della sentenza. La presente norma si applica solo per l'annata agraria 1951-52. »

CIPOLLA. La maggioranza della Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento dovrà essere votato per scrutinio segreto giusta la richiesta avanzata da dodici deputati per la votazione di tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2, testè presentato dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera, contrario.

LO MAGRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Amato - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Castiglia - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Fasone - Foti - Franchina - Franco - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Nicastro - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Purpura - Rami-

rez - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Seminara - Taormina - Tocco Verduci Paola - Varvaro - Zizzo.

Sono in congedo: Colajanni - Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	76
Favorevoli	44
Contrari	31
Voto disperso	1

L'irregolarità riscontrata nell'esito della votazione non comporta alcun apprezzabile spostamento nella valutazione dei voti. Ritengo, pertanto, valida la votazione, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento interno.

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento presentato dagli onorevoli: Cipolla, Renda, Antoci, Guzzardi e Ovazza:

aggiungere all'articolo 2 il seguente comma: « I rapporti economici tra le parti sono regolati secondo il disposto del decreto di concessione e, nel caso che questo non contenga la misura delle indennità spettanti al proprietario, queste saranno stabilite dalla Commissione circondariale per le terre incolte. »

LANZA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione. In considerazione che ci sono ancora diversi

articoli da discutere e data l'ora tarda prego Vostra Signoria di volere rinviare la seduta a domani.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Lanza di non insistere nella sua richiesta, dato che per l'armonia dei nostri lavori è opportuno completare l'articolo 2, discutendo anche l'emendamento che ho testè annunziato.

Comunico che i firmatari della richiesta di votazione a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti all'articolo 2 hanno rinunziato alla richiesta stessa per la votazione di questo emendamento e degli altri che eventualmente seguiranno.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo non può accettare l'emendamento. Bisogna tener presente che siamo in sede di proroga.....

SACCA'. Allora le cooperative non pagano affatto.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste..... mentre questo emendamento si riferisce ad una materia specifica quale è quella delle concessioni. Non possiamo in questa sede parlare di rapporti economici regolati in un modo o nell'altro; dobbiamo parlare soltanto di proroghe. Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento.

LANZA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

OVAZZA, relatore. Chiedo di parlare a nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

II LEGISLATURA

XVI SEDUTA

8 Agosto 1951

OVAZZA, relatore. In seguito all'approvazione dell'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2 sorge, come conseguenza, il problema della regolarizzazione dei rapporti economici tra le parti, onde evitare che anche in questo caso dilaghi in Sicilia una situazione quanto mai precaria, che si estenda quella piaga che è l'imperversare di cause che durano anni e portano turbamento e spese che, nell'interesse di tutti, è bene eliminare.

Per questo riteniamo che, ammessa quella speciale proroga che l'emendamento approvato ha consentito, sia opportuno regolare i rapporti nascenti dal breve periodo di possesso della terra.

Poichè la cooperativa è stata immessa con una decisione della Commissione circondariale che stabilisce l'estaglio (e quella era la condizione base del rapporto), a noi pare criterio di giustizia mantenere tale rapporto, sia pure per il periodo per cui viene sospesa la esecuzione della sentenza di annullamento. Nel caso che il decreto di concessione non contenga la determinazione dell'estaglio (la legge regionale ha consentito, infatti, che eventualmente il provvedimento di concessione possa non determinare, in un primo tempo, l'estaglio); riteniamo equo e morale che questi rapporti precari, chiusi con la fine dell'annata agraria nella quale questo possesso è stato consentito, vengano definiti dalla Commissione circondariale.

Per queste considerazioni, prego di prendere in esame e di approvare il nostro emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 proposto dallo onorevole Cipolla ed altri.

(*La votazione dà esito incerto*)

TOCCO VERDUCI PAOLA e D'ANGELO. Signor Presidente, chiediamo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Avendo dato la votazione per alzata e seduta esito incerto, si proceda alla votazione per divisione. Chi è favorevole all'emendamento prenda posto a sinistra, chi è contrario prenda posto a destra.

(*Non è approvato*)

La seduta è sospesa. Invito i capi-gruppo a riunirsi nel mio Gabinetto.

(*La seduta, sospesa alle ore 23,10, è ripresa alle ore 23,40*)

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione dei capi-gruppo, testè avvenuta, si è deciso di affrettare, intensificandoli, i lavori dell'Assemblea.

La seduta, pertanto, è rinviata a domani, 9 agosto, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 23,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione

MONTALBANO. — *All'Assessore alla pubblica istruzione:*

« 1) per conoscere se non ritiene opportuno annullare la prova scritta del recente concorso magistrale regionale e disporre la riapertura dei termini per mettere in grado di parteciparvi tutti coloro che non vi hanno potuto partecipare in conseguenza della incertezza verificatasi a causa delle affermazioni contradditorie contenute in diverse circolari dell'Assessorato per la pubblica istruzione. Cioè a causa degli ordini e contrordini impartiti da detto Assessorato;

2) per conoscere, ove non si voglia annullare il concorso per non ledere l'interesse di coloro che hanno partecipato alla prova scritta, se è disposto ad ammettere ad una prova scritta supplementare quegli insegnanti che, a causa dell'incertezza anzidetta, non hanno fatto in tempo a presentare i documenti, o

sono stati erroneamente esclusi. » (6) (Annunziata il 30 luglio 1950)

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che tutta la materia del concorso magistrale è allo studio di questo Assessorato.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, richiesto di parere preventivo sulla legittimità di talune disposizioni contenute nel bando di concorso in questione, si è astenuto dalla pronuncia del parere, in considerazione del fatto che nel frattempo sono stati presentati ricorsi straordinari al Presidente della Regione per la decisione dei quali dovrà essere richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa a sezioni riunite.

Ogni decisione va, pertanto, rimandata allo spirare del termine utile per la presentazione di altri eventuali ricorsi. » (4 agosto 1951)

L'Assessore
CASTIGLIA.